

DOMANDE FREQUENTI

1.

QUESITO - Art. 2 Comma 2 Lettera a) si parla di assunzioni a tempo DETERMINATO per 36 mesi, mentre nella Tab. 2b si parla di “ricercatori assunti a tempo INDETERMINATO”.

RISPOSTA: la Tab.2 b è relativa ai criteri di valutazione mentre l'art.9 comma 2 lett.a. prevede i costi ammissibili. Il progetto può prevedere assunzioni a tempo determinato e qualora preveda assunzioni a tempo indeterminato, può ottenere il punteggio indicato nella tab 2 b.

2.

QUESITO - L'art. 5 punto 7, sembra stabilire una limitazione esclusivamente in riferimento alla qualifica di soggetto proponente; vale a dire che una stessa impresa può candidarsi ad un progetto come “proponente”, mentre in un altro come affiliata?

RISPOSTA: La limitazione posta dall'art. 5, comma 7, si riferisce esclusivamente al beneficiario se lo stesso assume il ruolo di proponente. Il beneficiario può essere capofila di un solo progetto ed, eventualmente, partecipare ad altri raggruppamenti.

3.

QUESITO - Proposta Progettuale Par. B.1 “Informazioni sul Progetto di Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale” - Avendo preso atto delle definizioni di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale date dal Reg. UE 651/2014 Art. 25, definizioni molto simili tra loro, è possibile presentare domanda al 100% per Ricerca Industriale, nel caso in cui la proposta si basi sullo sviluppo di tecnologie per la fabbricazione di un nuovo componente ottico?

È corretto procedere così, oppure è necessario prevedere una quota percentuale di Sviluppo Sperimentale?

RISPOSTA: ai sensi dell'art.6 INIZIATIVE AMMISSIBILI par. 3. *I progetti possono prevedere entrambe le tipologie di attività (ricerca industriale e sviluppo sperimentale), pur mantenendo una contabilità separata dei costi.* Pertanto non sussiste un obbligo di attivare entrambe le tipologie. Tuttavia, si evidenzia che, i progetti che prevedono sia la ricerca industriale che lo sviluppo sperimentale potrebbero essere valorizzati, in sede di valutazione, in applicazione del criterio di cui alla Tab. 2A, “Grado di innovatività del progetto”.

4.

QUESITO - Proposta Progettuale Par. B.4 “Efficacia del progetto – Ripercussioni Territoriali” - “Descrivere la validità economica, con particolare riferimento all’impatto previsto sulle prospettive territoriali”. Se le nuove tecnologie sviluppate e il nuovo prodotto che ne deriva possono essere impiegate anche per prodotti di impiego militare, un *business plan* relativo a tali vendite è inseribile a sostegno della validità economica?

RISPOSTA: Si precisa che le nuove tecnologie sviluppate e il nuovo prodotto che ne deriva non possono essere destinati esclusivamente ad impiego militare. Il *business plan*, relativo a tali vendite, è inseribile nel progetto e sarà valutato in applicazione dei criteri di cui alla Tab.2B.

5.

QUESITO - Proposta Progettuale B.4 “Efficacia del progetto. Ripercussioni territoriali” - “Illustrare la Governance del progetto (strumenti di Management, processo decisionale, schema riunioni, etc.), nonché le modalità e gli strumenti di gestione e controllo del progetto”. Ci sono dei requisiti nello schema di management, gestione e reporting (riunioni, report, milestones, ecc) oppure si può applicare uno schema di Project Management libero?

RISPOSTA: si può applicare uno schema libero, fermo restando che lo stesso deve essere coerente con quanto contenuto nello schema di domanda e nei relativi allegati.

6.

QUESITO - L'art.9 comma 1 let. e) parla di rendicontazione di spese generali forfettarie indirette (quindi senza obbligo di dettaglio così come stabilito al richiamato art.68 Reg. UE 1303/2013), diversamente da quanto riportato nel prospetto di cui all'Allegato 2 Proposta progettuale, sez. C2; la richiesta "*Tipo di bene e descrizione/giustificazione costo ai fini del progetto*" è incompatibile con il dettato dell'art.9 del bando e art.68 reg. Ue richiamati? Come ci si deve comportare?

RISPOSTA

Nella tabella bisogna indicare il *quantum* totale della spesa generale, dando atto che la stessa non supera il 15% della spesa prevista di personale da impiegare per il progetto.

Ai fini del calcolo delle spese generali, si precisa che nelle spese di personale possono essere conteggiate quelle relative ai ricercatori rendicontate nell'ambito dell'azione 1.1.1. (relative all'assunzione, a tempo determinato, per almeno 3 anni, per un importo di contribuzione pubblica pari, massimo, a € 40.000,00).

7.

QUESITO

L'art.9, comma 2 let. a) stabilisce che "le spese per l'assunzione dei ricercatori sono ammissibili nella misura massima del 100% con un importo non superiore ai 40.000 euro annui": se il ricercatore assunto costa all'azienda € 60.000 annui la spesa imputabile di € 40.000 viene dimostrata con time-sheet delle ore svolte valorizzate con il parametro di cui all'art.68 paragrafo 2 del Regolamento di Contabilità (vd. art.9 comma 1 let.a) o altrimenti come? Tale ricercatore potrà svolgere attività per il progetto finanziato fino alla concorrenza della spesa di € 40.000 e per il resto dedicarsi ad altro?

RISPOSTA: l'importo massimo di contribuzione pubblica non può superare € 40.000 per ricercatore/anno, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto spettanti alle imprese secondo quanto previsto dalle Tabelle 1 e 2 dell'art. 11 del Bando.

Di conseguenza, il ricercatore potrebbe, eventualmente, essere impiegato in attività diverse da quelle relative al progetto, fermo restando che tale impiego alternativo non pregiudichi la piena realizzazione del progetto stesso e l'attività svolta venga analiticamente dimostrata attraverso i relativi time-sheet. A tale riguardo, si evidenzia che, tenuto conto delle intensità di aiuto previste dall'art. 25 del Reg. 651/2014, sussiste l'obbligo per l'impresa beneficiaria di assicurare il cofinanziamento, con risorse private, pari alla differenza tra i costi ammissibili e la quota di contribuzione pubblica, fino a totale copertura degli stessi.

8.

QUESITO L'art. 9, comma 2, let. b) stabilisce che "le spese di personale, ad eccezione di quelle di cui alla let. a), sono ammissibili nella misura massima del 45% delle spese afferenti al progetto"; per spese afferenti al progetto si intende il totale delle spese ammissibili (incluse anche le spese per i ricercatori)?

RISPOSTA: le spese afferenti al progetto sono tutte le spese ammissibili (compresa la spesa per i ricercatori). Pertanto, le spese di personale (diverse da quelle per i ricercatori) non possono superare il 45% del totale delle spese di progetto (comprensivo dei ricercatori).

9.

QUESITO - Quale procedura seguire nel caso si disponga di firma digitale, ma non di accesso al pagamento del bollo elettronico? E' sufficiente indicare il codice identificativo della marca da bollo, annullata e conservata fisicamente presso il soggetto proponente ?

RISPOSTA: Ai fini della procedura, è necessario che il soggetto proponente dia evidenza dell'assolvimento degli obblighi connessi all'imposta di bollo.

10.

QUESITO .Quale procedura seguire per trasmettere l'Atto di impegno ? Può essere allegato alla Domanda di Finanziamento insieme alla Proposta, alle Dichiarazioni e all'Atto costitutivo dell'aggregazione ?

RISPOSTA: L'atto di impegno, unitamente la documentazione richiesta, deve essere trasmesso secondo le modalità indicate all'art. 7, comma 1.

11.

QUESITO: L' Atto costitutivo dell'aggregazione (RTI, ATI, ATS) può essere costituito alla data di presentazione della domanda in forma di Accordo di partenariato, firmato dalle parti, allegato alla Domanda, ed essere registrato e reso pubblico solo successivamente alla concessione ?

RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Bando "il raggruppamento deve essere formalmente costituito alla data di presentazione di presentazione della domanda" .

12.

QUESITO: Articolo 5 – Soggetti beneficiari – Sono ammessi i Consorzi di imprese ? Nel caso siano ammessi, secondo quali parametri di dimensione di impresa vengono considerati ? Possono essere considerati alla stregua di PMI, nel caso abbiano meno di 250 dipendenti effettivi del Consorzio e un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo inferiore ai 43 milioni di euro ? Ovvero essere considerati alla stregua di Grande Impresa nel caso abbiano più di 250 dipendenti effettivi del Consorzio oppure un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo superiore ai 43 milioni di euro ?

RISPOSTA: i consorzi di imprese sono considerati potenziali beneficiari, esclusivamente nel caso in cui siano operatori economici iscritti alla Camera di commercio, ferme restando le disposizioni comunitarie inerenti le dimensioni aziendali e le prescrizioni di cui all'art. 5 commi 3 e 4 dell'Avviso.

13.

QUESITO: Articolo 9 – Costi ammissibili – I costi per l'assunzione del personale ex linea di azione 1.1.1. sono ammissibili e finanziati nella misura fino al 100%, con un importo massimo non superiore ai 40.000,00 euro annui per singola assunzione ?

RISPOSTA: Le spese per ricercatori sono ammissibili (ovvero rappresentano costi ammissibili) al 100% nel limite di 40.000 euro l'anno per assunzione. Ai sensi dell'Articolo 11 - INTENSITÀ PREVISTE par.1 I costi ammissibili del progetto, suddivisi per specifica attività, sono finanziati nei limiti delle intensità di aiuto, per ogni singolo beneficiario, esposti nelle tabelle n. 1 e n. 2 dell'art. 11 dell'Avviso, in rispondenza con quanto previsto dall'Art. 25 del Reg. (UE) n. 651/2014.

14.

QUESITO - Si può applicare ai costi per l'assunzione del personale ex linea di azione 1.1.1. la maggiorazione del 15 % di "spese generali forfettarie indirette" ?

RISPOSTA Il 15 % di spese generali forfettarie indirette non rappresenta una maggiorazione bensì una tipologia di costi imputabili al progetto caratterizzati dall'essere "indiretti". Il 15% si calcola, secondo quanto stabilito all'art.68 del Reg. UE 1303/2013, sulla base del valore dei costi diretti di personale.

15.

QUESITO - In caso la durata dell'assunzione a tempo determinato per 36 mesi avvenga dopo la data di concessione e superi la durata del progetto, va considerato il rateo?

RISPOSTA: L'articolo 6, comma 10, disciplina la durata del progetto in 36 mesi, salvo eventuali proroghe. Si può fare eventuale ricorso all'istituto della proroga laddove l'assunzione avvenga alla data di concessione dell'aiuto o, comunque, entro un termine "ragionevole" dalla stessa. Si precisa, in ogni caso, che l'assunzione dei ricercatori a valere sull'Attività 1.1.1, rappresenta una spesa eleggibile a partire dal momento della presentazione della domanda.

16.

QUESITO: Articolo 9 – Costi ammissibili – Possono rientrare nei costi ammissibili i costi di locazione degli immobili, nella misura e nel periodo in cui sono utilizzati per il progetto?

RISPOSTA: il contratto di locazione è un costo relativo agli immobili, da imputare alla voce di costo, di cui all'art. 9, comma 1, lett. c) dell'Avviso.

17.

QUESITO - Articolo 9 – Costi ammissibili – I costi dei materiali necessari per la dimostrazione dei risultati della ricerca (dimostratore tecnologico), nonché le spese di disseminazione dei risultati, direttamente imputabili al progetto, possono costituire voci di costo della Tabella "Spese Generali" (Sezione C2 della Proposta progettuale)?

Si può applicare a tali costi la maggiorazione del 15 % di "spese generali forfettarie indirette" ?

RISPOSTA: le spese per materiali e attività strettamente necessarie al progetto di ricerca, se sostenute in diretta connessione con il progetto, sono spese dirette e non spese generali. Il 15% delle spese indirette forfettarie non dovrà comprendere le stesse tipologie di spese.

18.

QUESITO - Articolo 9 – Costi ammissibili – Attualizzazione degli aiuti (punto 2 g) – Si deve intendere che le intensità degli aiuti sono attualizzate al momento della erogazione?

RISPOSTA: L'attualizzazione, in base al Reg. n. 651/2014, si applica al momento della concessione. Nel caso di specie, l'attualizzazione non troverà applicazione in quanto l'aiuto viene corrisposto attraverso un'anticipazione (dietro presentazione di polizza fideiussoria), ovvero, a rendicontazione presentata.

19.

QUESITO - Articolo 13 – Valutazione dei progetti – Adesione a uno dei Poli di Innovazione – E' ammessa una domanda in cui uno, alcuni o anche tutti i partecipanti al raggruppamento NON abbiano aderito ad alcuno dei Poli di Innovazione ? In tal caso come va considerata la Obbligatorietà richiesta nell'Allegato 2 "Proposta progettuale", per ogni partner , riguardo all'allegato "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'appartenenza al Polo di Innovazione del dominio tecnologico di riferimento" ?

RISPOSTA: VALUTAZIONE DEI PROGETTI – ADESIONE A POLI DI INNOVAZIONE: trattasi di un criterio di valutazione delle proposte progettuali (che può essere attribuito nel caso il soggetto mandatario appartenga ad uno dei Poli di innovazione afferenti ai domini definiti dalla S3) e **non di ammissione delle istanze**. Pertanto, è ammessa la domanda nel caso in cui i partecipanti, uno o più, non abbiano aderito ad alcun polo di innovazione, fermo restando l'impossibilità di attribuzione del punteggio di punti 3 previsto nella Tabella 2B. Di conseguenza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'appartenenza al polo di innovazione del dominio tecnologico di riferimento va prodotta solo nel caso in cui sussista tale elemento progettuale.

20.

QUESITO E' ammessa una domanda in cui la durata del progetto sia dichiarata di 36 mesi a partire dalla data di concessione (e NON dalla data di presentazione della domanda) ?

RISPOSTA: ai sensi dell'Articolo 6 - INIZIATIVE AMMISSIBILI par.10 *La durata del progetto, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, è di 36 mesi, salvo eventuali proroghe.* Si veda quesito 15.

21.

QUESITO: Quale è il costo massimo ammissibile per progetto?

RISPOSTA: Ai sensi dell'Articolo 6 - INIZIATIVE AMMISSIBILI par.2, è previsto un costo ammissibile "minimo" pari a 5 Mln di euro. Dunque non esiste alcun costo massimo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, punto 6).

22.

QUESITO - Tutti i soggetti partecipanti devono avere sede in Abruzzo? E' necessario che almeno i 2/3 dei partecipanti debbano avere sede in Abruzzo al momento della prima liquidazione dell'aiuto. Questo è valido anche per la società Capofila? In caso affermativo, quali documenti vanno presentati per assicurare che verrà aperta una sede?

RISPOSTA: Art.5, comma 1, punto 9, prevede che almeno i 2/3 dei soggetti partecipanti all'aggregazione posseggano alla data della prima liquidazione dell'aiuto una sede nel territorio della Regione Abruzzo. Le attività progettuali, dettagliatamente indicate nella proposta presentata e rendicontabili esclusivamente a valere sull'azione I.1.4, per una quota non superiore al 35% del totale dei costi ammissibili, possono essere realizzate in una o più sedi dei componenti del raggruppamento (**esclusivamente nella veste di mandanti**) ubicate al di fuori del territorio della regione Abruzzo. La dichiarazione di impegno inerente l'apertura di un sede nel territorio regionale dovrà essere effettuata nell'Atto di impegno e verrà verificata d'ufficio, prima della prima erogazione.

23.

QUESITO: Esiste un numero massimo di partecipanti al progetto?

RISPOSTA: L'Avviso non determina un numero massimo di partecipanti al raggruppamento, fermo restando che: a)ogni partecipante non può sostenere una quota di spesa inferiore al 10% del costo complessivo del progetto presentato; b)nessun partecipante all'Accordo può sostenere da solo più del 70% del progetto presentato.

24.

QUESITO: Il personale rendicontato deve essere per forza assunto presso la sede in Abruzzo? Oppure parte di questo personale può essere assunto e svolgere attività in altre sedi della società locate in altre regioni?

RISPOSTA: Le attività progettuali (ivi compreso le spese per il personale), **rendicontabili esclusivamente a valere sull'azione I.1.4**, per una quota non superiore al 35% del totale dei costi ammissibili, possono essere realizzate in una o più sedi dei componenti del raggruppamento (**esclusivamente nella veste di mandanti**) ubicate al di fuori del territorio della regione Abruzzo.

25.

QUESITO: Può essere presentato un progetto solo relativamente all'azione 1.1.4?

RISPOSTA: SI (riferimento art. 6, comma 4)

26.

QUESITO: I limiti INDICATI a pag 9 del bando sulla percentuale massima di spese per il personale, consulenze e costi viaggi sono riferiti ad ogni partner oppure sono cumulativi sui costi totali progetto?

RISOSTA: le limitazioni fornite nell'art.9 comma 2) afferiscono all'intero progetto.

27.

QUESITO: Due società di cui una controllante l'altra con quota di maggioranza possono partecipare entrambe al progetto come soggetti proponenti?

RISPOSTA: nel caso in cui tra due imprese sussista un rapporto del tipo controllante/controllata, trova applicazione la nozione comunitaria di impresa unica; ad ogni buon conto, si richiama quanto indicata nella risposta al quesito n. 2.

28.

Quesito – Con riferimento alla dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 inerente la clausola Deggendorf si chiede se l'impresa che ad oggi abbia in attivo un contenzioso del quale non ha ancora ottenuto decreto ingiuntivo per effetto di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili, possa dichiarare di non essere in tale condizione?"

Inoltre, nel caso di approvazione del progetto presentato, se durante l'attuazione dello stesso, dovesse intervenire un procedimento di ingiunzione per la clausola di cui sopra, potrebbe mantenere i benefici economici del contributo maturato a condizione che:

- a) ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero
- b) ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato (allegare copia del modello F24 o produrre gli estremi del versamento effettuato)
- c) altro (attivazione procedura di rateizzo).

RISPOSTA: Il vincolo derivante dalla giurisprudenza Deggendorf implica che le amministrazioni pubbliche debbano sospendere il pagamento di aiuti nuovi soltanto a quei beneficiari che sono "destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile". La clausola non è condizione di ammissibilità del beneficiario dell'aiuto, ma la sua esplicitazione nel bando è condizione di compatibilità del regime/aiuto.

La concessione del nuovo aiuto resta in ogni caso legittima indipendentemente dalla "situazione Deggendorf" del beneficiario: la clausola è quindi soltanto sospensiva dell'erogazione dell'aiuto, anticipo, erogazioni intermedie e saldo.

La clausola comporta la presentazione di in una autocertificazione da parte del beneficiario in cui deve dichiarare di avere o non avere ricevuto notifica di ingiunzione di recupero.

Il DPE con nota 7274 del 15 luglio 2015 ha chiarito che la c.d. Deggendorf non stabilisce il divieto di concedere nuovi aiuti alle imprese che abbiano beneficiato di aiuti illegali dichiarati incompatibili con decisione della CE e che non abbiano provveduto alla loro integrale restituzione, ma impone unicamente la sospensione dell'erogazione in loro favore di nuovi aiuti concessi, fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i c.d. interessi di recupero) degli aiuti oggetto della decisione negativa.

La nota del DPE richiama:

- 1) la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 1995 (cause riunite T-244/93 and T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf Gmh/Commissione ECLI:EU:T:1995:160) con cui lo stesso ha confermato la validità di due decisioni della CE (91/391/CEE del 26 marzo 1991 e 92/330/CE del 18 dicembre 1991) con le quali la CE aveva ordinato alle autorità della Repubblica Federale tedesca di sospendere il versamento alla società Deggendorf degli aiuti dichiarati compatibili fino a quando non avessero ottenuto la restituzione degli aiuti che una precedente decisione aveva dichiarato incompatibili con il mercato comune;
- 2) la sentenza della Corte del 15 maggio 1997 - Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica Federale di Germania- Aiuti concessi dagli Stati – Decisioni della Commissione che sospendono il versamento di taluni aiuti sino all'avvenuto recupero di precedenti aiuti illeciti – Causa C – 355/95- che conferma la sospensione del versamento dell'aiuto....(e non della concessione);

Il DPE ha altresì precisato che ai sensi dell'articolo 46 della L. n. 234/2012 l'impegno Deggendorf risulta assolto anche quando l'impresa abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero.

In sintesi:

- Il vincolo derivante dalla giurisprudenza Deggendorf implica che le amministrazioni pubbliche debbano sospendere il pagamento di aiuti nuovi soltanto a quei beneficiari che sono "destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile".
- la clausola non è condizione di ammissibilità del beneficiario dell'aiuto, ma la sua esplicitazione nel bando è condizione di compatibilità del regime/aiuto;
- la concessione del nuovo aiuto resta in ogni caso legittima indipendentemente dalla "situazione Deggendorf" del beneficiario: la clausola è quindi soltanto sospensiva dell'erogazione dell'aiuto, anticipo, erogazioni intermedie e saldo;
- la clausola comporta la presentazione di in una autocertificazione da parte del beneficiario in cui deve dichiarare di avere o non avere ricevuto notifica di ingiunzione di recupero;
- è obbligatorio acquisire l'autocertificazione prima dell'erogazione dell'aiuto;
- sulla base di esigenze amministrative e procedurali, l'amministrazione potrebbe anche acquisirla al momento della domanda non ponendola come condizione di ammissibilità e fermo restando l'impegno del beneficiario ad aggiornare l'autocertificazione fino al momento dell'erogazione;
- si può fare riferimento a fini informativi all'elenco dei casi di recupero pendenti sull'Italia (pubblicato sul sito del DPE al link <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>);

Se entro i termini per l'erogazione dell'aiuto il beneficiario risulta non aver rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato agli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea, l'amministrazione concedente può:

- 1) stabilire un termine perentorio per la regolarizzazione e quindi per la restituzione. Tale termine può coincidere al più tardi con il termine di presentazione e della rendicontazione finale;
- 2) se tale termine non è rispettato dal beneficiario, l'amministrazione concedente dovrà conseguentemente revocare la concessione;
- 3) tali condizioni potranno essere indicate nella sezione «obblighi del beneficiario» e «revoca del provvedimento di concessione» del bando.

29.

QUESITO: Può presentare domanda una Rete composta da società appartenenti allo stesso gruppo (collegate/associate tra di loro)?

RISPOSTA: La proposta progettuale può essere presentata anche da una Rete di imprese, fermo restando che l'aiuto è erogato ai singoli beneficiari appartenenti al raggruppamento; nel caso di società appartenenti allo stesso gruppo (collegate/associate), si richiamano le considerazioni espresse al punto 27.

30.

QUESITO: in merito all'Avviso pubblico regionale per il sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale delle Imprese Azione 1.1.1, per essere ammissibili è necessario assumere persone in possesso di dottorato di ricerca? Possono essere dottorandi, oppure devono aver già conseguito il dottorato di ricerca? Oppure sono ammissibili anche laureati in possesso di laurea magistrale in ambito scientifico-tecnico?

RISPOSTA: nella descrizione contenuta nel Programma POR FESR Abruzzo 2014 – 20 Azione I.1.1, si indicano quali figure eleggibili "i dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici".